

Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 3 dicembre 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1977¹ sui brevetti è modificata come segue:

Art. 3 Firma

¹ Le domande e la documentazione devono essere firmate.

² Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall'ingiunzione da parte dell'Istituto.

³ La firma sulla richiesta di concessione del brevetto (art. 24) o del certificato (art. 127c) non è necessaria. L'Istituto può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.

Art. 4 cpv. 6

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 8 cpv. 2

² Il mandatario rimane autorizzato a ricevere gli atti e gli emolumenti che l'Istituto restituisce.

Art. 12 cpv. 2

² Gli altri termini sono prorogati, se la persona che richiede la proroga fa valere motivi sufficienti prima della scadenza del termine.

¹ RS 232.141

Art. 14 lett. e e g

- e. dei termini per il pagamento degli emolumenti di trasmissione, di ricerca e internazionale (art. 121, 122 e 122a);
- g. del termine per la richiesta di restituzione degli emolumenti annuali (art. 127m cpv. 6);

Art. 15 cpv. 1 e 2

¹ La domanda di reintegrazione nello stato anteriore (art. 47 della legge) contiene l'indicazione dei fatti sui quali è fondata la medesima. Entro il termine per l'inoltro della domanda di reintegrazione l'atto omesso deve essere interamente eseguito. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, la domanda di reintegrazione non è presa in considerazione.

² L'emolumento di reintegrazione deve essere pagato.

Art. 16 cpv. 1 e 3

¹ Se l'emolumento di reintegrazione non è ancora stato pagato al momento della presentazione della domanda, l'Istituto assegna al richiedente un termine supplementare per il pagamento.

³ Se la domanda è accettata, la totalità o una parte dell'emolumento di reintegrazione può essere restituito al richiedente.

*Titolo prima dell'art. 17***Capitolo 4: Emolumenti***Art. 17* Ordinamento degli emolumenti

L'importo degli emolumenti previsti nella legge e nella presente ordinanza nonché le modalità di pagamento sono stabiliti nell'ordinanza del 25 ottobre 1995² sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.

Art. 17a Generi di emolumenti

¹ Per ottenere o mantenere in vigore il brevetto, devono essere pagati gli emolumenti seguenti:

- a. l'emolumento di deposito;
- b. l'emolumento di rivendicazione;
- c. l'emolumento di esame;
- ...
- e. gli emolumenti annuali.

² RS 232.148

² Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 seg. della legge) devono essere pagati gli emolumenti seguenti:

- a. l'emolumento di ricerca;
- b. l'emolumento per l'esame preventivo in vece dell'emolumento di ricerca.

Art. 18 Emolumenti annuali
a. Esigibilità in generale

¹ Gli emolumenti annuali per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto devono essere pagati anticipatamente ciascun anno a contare dall'inizio del quinto anno dopo il deposito.

² Gli emolumenti annuali scadono l'ultimo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda di brevetto.

³ Gli emolumenti annuali devono essere pagati entro i sei mesi successivi alla scadenza; se il pagamento è effettuato negli ultimi tre mesi è riscossa una soprattassa.

Art. 18a b. Esigibilità in caso di domande divise e di costituzione di un brevetto

¹ Per una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore l'importo e la scadenza degli emolumenti annuali sono stabiliti in base alla data di deposito secondo l'articolo 57 della legge.

² Per un nuovo brevetto costituito (art. 25 cpv. 2, 27 o 30 della legge) l'importo e la scadenza degli emolumenti annuali sono stabiliti in base alla data di deposito del brevetto iniziale.

³ Gli emolumenti annuali già scaduti alla data del deposito della domanda divisa o della richiesta di costituzione del nuovo brevetto devono essere pagati entro i sei mesi successivi a questa data; se il pagamento è effettuato negli ultimi tre mesi, è riscossa una soprattassa.

Art. 18b c. Inosservanza del termine di pagamento

¹ Una domanda di brevetto per la quale non è stato pagato in tempo un emolumento annuale esigibile è respinta; un brevetto per il quale non è stato pagato in tempo un emolumento annuale esigibile è cancellato dal registro.

² L'Istituto cancella il brevetto con effetto alla data della scadenza dell'emolumento annuale non pagato; se è rilasciato soltanto dopo questa data, il brevetto è cancellato con effetto alla data del suo rilascio. Il titolare è avvisato dell'avvenuta cancellazione.

Art. 18c d. Pagamento anticipato

¹ Gli emolumenti annuali possono essere pagati al più presto due mesi innanzi alla scadenza.

² Se cancella un brevetto, l'Istituto restituisce l'emolumento annuale non ancora scaduto.

Art. 18d prima frase

L'Istituto attira l'attenzione del richiedente o del titolare del brevetto sulla scadenza di un emolumento annuale e gli indica la scadenza del termine di pagamento e le conseguenze dell'inosservanza di detto termine. ...

*Art. 19 e 19a**Abrogati**Art. 20* Restituzione

Qualora una domanda di brevetto sia ritirata o respinta nella sua totalità, l'Istituto restituisce gli emolumenti seguenti:

- a. qualsiasi emolumento annuale pagato in anticipo, non ancora scaduto;
- ...
- c. l'emolumento di ricerca e l'emolumento di esame preventivo, alle condizioni previste negli articoli 59 a 61;
- d. l'emolumento di esame, nella misura in cui l'Istituto non ha ancora iniziato l'esame relativo al contenuto.

Art. 21 rubrica e cpv. 3^{bis} e 5

Atti richiesti. Emolumenti

^{3bis} Entro il termine stabilito dall'Istituto devono essere pagati:

- a. l'emolumento di deposito e, se del caso, gli emolumenti di rivendicazione;
- b. se del caso, l'emolumento di ricerca e l'emolumento dell'esame preventivo.

⁵ A partire dal quinto anno a contare dalla data di deposito, dovranno essere pagati gli emolumenti annuali.

*Art. 24 cpv. 1 lett. e**Abrogata**Art. 25 cpv. 11*

¹¹ Nella misura in cui autorizza l'inoltro elettronico degli atti tecnici (art. 4a), l'Istituto può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente capitolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.

Art. 33 cpv. 1

¹ Il contenuto definitivo dell'estratto è stabilito d'ufficio.

Art. 34 cpv. 1 frase introduttiva

¹ La menzione dell'inventore deve essere fatta in un documento separato contenente unicamente le seguenti indicazioni: ...

Art. 37 cpv. 1

¹ Il richiedente o il titolare del brevetto può domandare la rettifica della menzione dell'inventore. A questa domanda deve essere allegata la dichiarazione di consenso della persona designata a torto come inventore. Nel termine fissato dall'Istituto deve essere pagato il relativo emolumento fatturato.

Art. 43 cpv. 1 prima frase

¹ In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 della legge) una priorità rivendicata in modo valido per la domanda iniziale vale anche per una domanda divisa nella misura in cui il richiedente del brevetto non rinunci al diritto di priorità. ...

Art. 43a Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera

Su richiesta, l'Istituto rilascia un documento di priorità, nella misura in cui venga pagato l'emolumento fatturato a questo scopo.

Art. 49 Emolumento di deposito ed emolumento di rivendicazione

¹ L'Istituto invita il richiedente a pagare l'emolumento di deposito entro il termine stabilito.

² Ciascuna domanda di brevetto può contenere dieci rivendicazioni esenti da emolumento; per ciascuna ulteriore rivendicazione deve essere pagato un emolumento di rivendicazione.

³ Qualora gli atti tecnici inizialmente depositati contengano più di dieci rivendicazioni, l'Istituto invita il richiedente a pagare, entro il termine stabilito, un emolumento di rivendicazione per ciascuna rivendicazione supplementare. In caso di mancato pagamento o di pagamento parziale, le rivendicazioni soprannumerarie sono stralciate cominciando dall'ultima.

*Art. 51 cpv. 2 e 4*² *Abrogato*

⁴ Se gli atti tecnici modificati contengono più rivendicazioni soggette a emolumento rispetto a prima della modifica o, per la prima volta, più di dieci rivendicazioni, l'Istituto invita il richiedente a pagare gli emolumenti di rivendicazione mancanti entro il termine stabilito. In caso di mancato pagamento o di pagamento parziale, le

rivendicazioni soprannumerarie sono stralciate cominciando dall'ultima. Gli emolumenti di rivendicazione scaduti non vengono restituiti.

Art. 55 rubrica e cpv. 1

Pagamento dell'emolumento di ricerca

¹ Nello stesso tempo in cui è presa la decisione di assoggettare la domanda di brevetto all'esame preventivo, il richiedente è invitato a pagare l'emolumento di ricerca entro il termine di due mesi.

Art. 56 Esame preliminare

Dopo il pagamento dell'emolumento di ricerca, l'esaminatore verifica se la domanda di brevetto permetta una ricerca significativa sullo stato della tecnica. Se tale non è il caso, l'esaminatore invita il richiedente a rimediare alle manchevolezze.

Art. 58 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva

Esonero dal pagamento dell'emolumento di ricerca

¹ Un esonero dal pagamento dell'emolumento di ricerca è accordato unicamente se, prima che il richiedente sia stato invitato a pagare (art. 55 cpv. 1) o, se il rinvio dell'esame relativo al contenuto è stato richiesto, un mese prima della scadenza del termine di pagamento prorogato (art. 55 cpv. 3), l'esaminatore è già in possesso di un rapporto sullo stato della tecnica che

...

Art. 59 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva

Restituzione dell'emolumento di ricerca

¹ L'emolumento di ricerca è interamente restituito

...

Art. 60 rubrica e cpv. 1 e 3 prima frase

Emolumento di ricerca addizionale

¹ Se lo stato della tecnica non è stato accertato per tutte le rivendicazioni a causa della mancanza di unità della domanda di brevetto (art. 52 e 55 della legge), l'esaminatore invita il richiedente a pagare, entro il termine di due mesi, gli emolumenti di ricerca addizionali; se il richiedente riesce a dimostrare l'unità della domanda di brevetto entro il termine di pagamento, gli emolumenti di ricerca addizionali gli sono restituiti.

³ Se la data di deposito è differita dopo la ricerca sullo stato della tecnica, il richiedente è invitato a pagare un emolumento di ricerca addizionale entro il termine di due mesi. ...

Art. 61 Emolumento di esame preventivo

¹ Quando la ricerca sullo stato della tecnica è terminata, il richiedente è invitato a pagare entro tre mesi l'emolumento di esame preventivo. L'esame continuerà dopo il pagamento dell'emolumento.

² Se la domanda di brevetto è ritirata o respinta prima che sia stata inviata una notificazione giusta l'articolo 68 o l'annuncio giusta l'articolo 69 capoverso 1, l'emolumento di esame preventivo è restituito.

³ Se non è pagato l'emolumento di esame preventivo, la domanda di brevetto è respinta.

Art. 61a Emolumento di esame

Prima dell'inizio dell'esame relativo al contenuto, su richiesta dell'Istituto il richiedente deve pagare l'emolumento di esame entro il termine stabilito.

*Art. 62 cpv. 2 e 62a cpv. 2**Abrogati**Art. 63 cpv. 2*

² La domanda è considerata presentata soltanto dopo il pagamento dell'emolumento fatturato dall'Istituto.

Art. 68 cpv. 1 prima frase

¹ Dopo il pagamento dell'emolumento di esame, l'esaminatore (art. 89 della legge) determina anzitutto se la domanda di brevetto deve essere oggetto di una notificazione in virtù dell'articolo 96 capoverso 2 della legge. ...

Art. 69 cpv. 1 prima frase e cpv. 2

¹ Se le condizioni dalle quali dipende la pubblicazione della domanda di brevetto, nella procedura con esame preventivo, o il rilascio di un brevetto, nella procedura senza esame preventivo, sono soddisfatte, la data prevista della fine della procedura di esame è annunciata al richiedente con almeno un mese di anticipo; nel contempo questi è avvisato, eventualmente, che deve pagare l'emolumento annuale prima della fine dell'esame. ...

² Dopo che l'emolumento annuale esigibile entro la data della fine dell'esame è stato pagato, la data probabile del rilascio del brevetto o della pubblicazione della domanda è comunicata al richiedente.

Art. 70 cpv. 1

¹ Il richiedente che desidera aggiornare la pubblicazione della domanda di brevetto, nella procedura con esame preventivo, o il rilascio del brevetto, nella procedura

senza esame preventivo, deve domandarlo all'Istituto entro due mesi dall'annuncio indicante la fine dell'esame.

Art. 89 cpv. 3

Abrogato

Art. 90 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 3, 4 e 7

¹ Prima della pubblicazione di una domanda di brevetto nella procedura con esame preventivo o prima del rilascio di un brevetto nella procedura senza esame preventivo sono autorizzati a consultare l'inserto, previo pagamento di un emolumento: ...

³ Dopo il termine di cui al capoverso 1, ciascuno può consultare l'inserto, previo pagamento di un emolumento.

⁴ Chiunque, in virtù del capoverso 1 o 2 desidera consultare l'inserto deve previamente indicare all'Istituto il giorno in cui intende farlo.

⁷ Su richiesta e previo pagamento di un emolumento, la consultazione viene concessa tramite il rilascio di copie.

Art. 91 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Contro pagamento di un emolumento, l'Istituto dà ai terzi, senza garantire che esse siano complete, le informazioni seguenti sulle domande di brevetto pendenti: ...

Art. 92 Conservazione dei documenti

¹ L'Istituto conserva l'originale o la copia dei documenti relativi a brevetti totalmente cancellati per cinque anni a contare dalla cancellazione.

² Conserva l'originale o la copia dei documenti relativi a domande di brevetto ritirate o respinte durante cinque anni a decorrere dal ritiro o dal rigetto, ma durante almeno dieci anni a contare dal deposito.

Art. 93 cpv. 3

Abrogato

Art. 95 Consultazione ed estratti del registro

¹ Contro pagamento di un emolumento, chiunque può consultare il registro dei brevetti.

² Su richiesta e contro pagamento di un emolumento, l'Istituto allestisce estratti del registro dei brevetti.

³ *Abrogato*

Art. 96 cpv. 1 e 3

¹ La dichiarazione di rinuncia parziale a un brevetto (art. 24 della legge) deve essere presentata in due esemplari.

³ È soggetta a emolumento.

Art. 105 cpv. 5

⁵ La richiesta di iscrizione provvisoria o definitiva di una modificazione è soggetta a emolumento. Se per lo stesso brevetto è richiesta la registrazione simultanea di più modificazioni, l'emolumento sarà pagato una sola volta.

Art. 106 prima frase

Su domanda del richiedente o del titolare del brevetto, l'Istituto cancella il diritto in favore di un terzo, annotato nell'inserto o iscritto provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti se, in pari tempo, è presentata una dichiarazione espressa di rinuncia del terzo o un altro documento probatorio sufficiente ed è stato pagato l'emolumento fatturato dall'Istituto a questo scopo. ...

Art. 107 cpv. 3

³ La prima designazione di un mandatario come pure la radiazione di mandatarî designati sono esenti da emolumenti.

Art. 108 Organo di pubblicazione

¹ L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.

² Su domanda e previo rimborso delle spese, l'Istituto fa copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Art. 118 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

¹ Se una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo è trasformato in domanda di brevetto svizzero, l'Istituto assegna al richiedente un termine per

a. pagare l'emolumento di deposito (art. 17a cpv. 1 lett. a);

² Se la data di deposito della domanda di brevetto svizzero derivata dalla trasformazione risale a più di due anni, gli emolumenti annuali esigibili devono essere pagati entro sei mesi a decorrere dall'invito dell'Istituto; se il pagamento è effettuato nei tre ultimi mesi, è riscossa una soprattassa.

Art. 118a Emolumenti annuali

Per il brevetto europeo deve essere pagato anticipatamente un emolumento annuale all'Istituto, la prima volta per l'anno che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, ma al più presto dall'inizio del quinto anno che segue il deposito della domanda.

Art. 121 rubrica e cpv. 1

Emolumento di trasmissione e tassa di ricerca

¹ L'emolumento di trasmissione (art. 133 cpv. 2 della legge) deve essere pagato all'Istituto entro il mese che segue la ricezione della domanda internazionale.

Art. 124 cpv. 1

¹ Qualora, per una domanda internazionale, la traduzione o la menzione dell'inventore non siano presentati in tempo o l'emolumento nazionale di deposito non sia pagato entro il termine (art. 138 della legge), la domanda internazionale è considerata ritirata per quanto concerne la Svizzera.

Art. 127 cpv. 2

² L'emolumento di deposito deve essere pagato entro il termine stabilito dall'Istituto.

Art. 127b rubrica e cpv. 2

Domanda; emolumento

² L'emolumento di deposito deve essere versato il giorno d'inoltro della domanda.

Art. 127c lett. g

Abrogata

*Titolo prima dell'art. 127l***Capitolo 7: Emolumenti***Art. 127l* Emolumenti annuali

L'emolumento annuale soltanto per parte dell'anno ammonta, per ogni mese intero o parte di mese della durata di validità del certificato, a un dodicesimo dell'emolumento annuale dovuto per l'anno corrispondente, arrotondato al franco superiore.

Art. 127m rubrica e cpv. 1-5

Rimborso dell'emolumento annuale

¹ In caso di nullità di un certificato sono rimborsati gli emolumenti annuali per il periodo compreso tra l'accertamento passato in giudicato della nullità del certificato e il momento in cui sarebbe cessata la sua durata di validità.

² In caso di rinuncia a un certificato vengono rimborsati gli emolumenti annuali corrispondenti alla parte di durata di validità del certificato in merito alla quale si rinuncia al certificato.

³ Se è revocata l'autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio di un prodotto, vengono rimborsati gli emolumenti annuali corrispondentemente alla parte

della durata di validità del certificato durante la quale l'autorizzazione è stata revocata.

⁴ Se è sospesa l'autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio di un prodotto, sono rimborsati gli emolumenti annuali corrispondentemente al periodo durante il quale l'autorizzazione è stata sospesa.

⁵ In tutti questi casi sono rimborsati soltanto gli emolumenti annuali per anni interi.

Art. 130 rubrica e cpv. 1 e 2

Emolumenti

¹ L'importo degli emolumenti annuali esigibili dal 1° gennaio 1978 è determinato dal nuovo diritto, anche se detti emolumenti annuali sono stati pagati prima di questa data.

² Per le domande di brevetto la cui data di deposito risale, il 1° gennaio 1978, a più di due anni, gli emolumenti annuali devono essere pagati, conformemente al nuovo diritto, entro 6 mesi a decorrere dall'invito dell'Istituto.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3 dicembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

